

# L'assoggettamento alla tassa di esenzione dall'obbligo militare è discriminatorio

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) condanna nuovamente la prassi svizzera in relazione alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare



**Stefan Protic**

Assistente scientifico  
del Centro competenze tributarie della SUPSI  
BLaw (Lucerna)

## Sentenza della CEDU 23040/13 del 12 gennaio 2022: Ryser contro la Svizzera

La Corte EDU ha accolto il ricorso di un cittadino svizzero dichiarato inabile al servizio militare per motivi di salute e tenuto di conseguenza a pagare una tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Secondo la Corte questa prassi svizzera risulta discriminatoria e viola la CEDU. Precisamente la Corte ha constatato che l'assoggettamento ad una tassa d'esenzione dal servizio militare di una persona inabile al servizio per motivi medici (disabilità minore) viola l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. La Corte ha sottolineato la mancanza di una giustificazione obiettiva e ragionevole per la disparità di trattamento nei confronti di persone affette da una grave disabilità (esenti dalla tassa) e agli obiettori di coscienza, ai quali viene offerto un servizio civile alternativo. Infine, la Corte EDU ha ritenuto l'importo della tassa non decisivo per l'esito del ricorso.

## I. Introduzione

Il ricorso riguarda l'assoggettamento del signor Ryser (in seguito il ricorrente) alla tassa di esenzione dall'obbligo di servizio militare, sebbene egli sia stato dichiarato inabile al servizio militare. Il ricorrente sostiene che l'assoggettamento costituisce una violazione dell'art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), richiamando la causa *Glor contro Svizzera*<sup>[1]</sup>.

## II. I fatti

Con decisione dell'8 ottobre 2004 le autorità militari elvetiche competenti hanno dichiarato il ricorrente non idoneo al servizio militare per motivi di salute, la cui natura non era specificata nella documentazione. Secondo le autorità, si trattava di una dichiarazione di inidoneità che aveva quale scopo la protezione della salute della persona interessata e/o la salute altrui. Il ricorrente non ha presentato ricorso contro tale decisione. Ad eccezione di due giorni di reclutamento, non ha svolto alcun servizio militare, è stato dichiarato idoneo al servizio della protezione civile. Con una lettera del 6 dicembre 2011, il ricorrente viene informato della sua incorporazione nella formazione di riserva della protezione civile ed esentato dal corso introduttivo.

### A. La decisione di assoggettamento alla tassa militare

Con decisione del 12 febbraio 2010, l'Ufficio per la protezione civile, lo sport e gli affari militari del Canton Berna (in seguito Ufficio) ha imposto al ricorrente il pagamento della tassa per l'esenzione dall'obbligo di servizio militare, il cui importo per il 2008 corrispondeva a fr. 254,45.

### B. L'opposizione alla decisione di assoggettamento

L'11 marzo 2010 il ricorrente ha presentato opposizione contro la decisione di tassazione e ne ha richiesto l'esenzione. Egli sosteneva che, poiché la sua inidoneità al servizio era di natura medica, non poteva svolgere né il servizio militare

[1] Corte EDU, sentenza *Glor contro Svizzera*, del 30 aprile 2009.

I. Introduzione.....	411
II. I fatti.....	411
A. La decisione di assoggettamento alla tassa militare .....	411
B. L'opposizione alla decisione di assoggettamento .....	411
C. Il ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale.....	412
D. Il ricorso al Tribunale federale.....	412
III. I cambiamenti legislativi a seguito della sentenza <i>Glor contro Svizzera</i> .....	412
IV. Il ricorso alla CEDU .....	413
A. Il campo di applicazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU .....	413
B. Le argomentazioni del ricorrente .....	413
C. Le argomentazioni del Governo svizzero .....	414
D. Le considerazioni della Corte EDU.....	414
1. I principi generali applicabili.....	414
2. La differenza di trattamento tra persone poste in condizioni simili .....	415
3. La mancanza di una giustificazione obiettiva e ragionevole.....	415
V. Conclusioni.....	416

né il servizio civile alternativo. Egli riteneva che nonostante la sua inidoneità, l'assoggettamento alla tassa d'esenzione lo discriminava sulla base del suo lieve *handicap*. Riteneva inoltre di essere discriminato, da un lato rispetto agli obiettori di coscienza che, essendo idonei al servizio militare, avevano la possibilità di svolgere un servizio civile alternativo che li esentava dalla tassa, e, dall'altro lato rispetto alle donne per le quali non sussiste l'obbligo di prestare servizio, ma che può essere svolto su base volontaria. Il ricorrente affermava che questa situazione costituiva una discriminazione contraria all'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, come la Corte EDU aveva stabilito nella sentenza *Glor contro Svizzera*.

Il 21 aprile 2010, l'Ufficio ha respinto l'opposizione e non ha accolto la domanda di revisione.

### C. Il ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale

Sulla base della medesima argomentazione formulata nell'opposizione, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale (in seguito, la Commissione).

Con decisione del 4 aprile 2010, la Commissione ha respinto il ricorso. La Commissione ha ritenuto che il ricorrente non potesse affermare di essere vittima di una discriminazione nei confronti delle persone idonee al servizio militare, le quali non sono soggette alla tassa (se prestano servizio personale), poiché il ricorrente non aveva dimostrato una particolare volontà di prestare servizio, in particolare in quanto non aveva impugnato la decisione con cui era stato dichiarato inabile al servizio militare.

Inoltre, la Commissione ha respinto l'argomentazione a favore della discriminazione nei confronti di persone idonee al servizio che, per motivi di coscienza, potevano svolgere un servizio civile alternativo. Essa ha ritenuto che tali persone si trovano in una situazione diversa, in quanto il ricorrente non aveva mai manifestato convinzioni che suggerissero che fosse un obiettore di coscienza a pieno titolo.

Per quanto riguarda la censura basata sulla discriminazione nei confronti di persone affette da una grave invalidità, la Commissione ha osservato che mentre tali persone erano inabili sia al servizio militare sia al servizio di protezione civile e, pertanto, non potevano ottenere la riduzione dell'importo della tassa di esenzione. Il ricorrente a causa della sua invalidità (non grave e senza conseguenze sul futuro professionale), era idoneo al servizio di protezione civile e poteva, effettuando giorni di servizio computabili, richiedere una riduzione dell'importo della tassa a cui era soggetto.

La Commissione ha specificato che il servizio nella protezione civile non è un diritto che il richiedente poteva rivendicare, anche se l'importo annuale della tassa poteva essere ridotto in base al numero di giorni di servizio prestati dal soggetto. Inoltre, essa ha ritenuto che questa possibilità fosse sufficiente per tener conto della situazione del ricorrente – inabile al servizio militare e, quindi, al servizio civile alternativo, ma non

sufficientemente inabile per essere esente dalla tassa – nel senso che, svolgendo il servizio di protezione civile, poteva far ridurre l'importo della tassa.

La situazione sarebbe stata diversa se il richiedente, senza essere una persona con una grave invalidità, fosse stato anche dichiarato inabile al servizio di protezione civile, il che avrebbe significato la perdita di qualsiasi alternativa al pagamento integrale della tassa di esenzione.

Per quanto riguarda la misura meno restrittiva a cui la Corte ha fatto riferimento nella causa *Glor contro Svizzera* – ovvero il servizio personale speciale adatto allo stato di salute del richiedente – questa sarebbe concessa solo a persone che non sono in grado di prestare né servizio militare né servizio della protezione civile, ma che desiderano prestare servizio in seno all'esercito piuttosto che pagare la tassa di esenzione.

Dal momento che nel caso in questione il ricorrente era stato dichiarato abile al servizio della protezione civile ed incorporato in una formazione di riserva, non poteva, secondo la Commissione, sostenere di essere vittima di alcuna discriminazione per il fatto di essere assoggettato alla tassa militare.

### D. Il ricorso al Tribunale federale

Contro la decisione della Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale, il ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico. Egli ha chiesto al Tribunale federale (TF) di annullare la decisione della Commissione e di dichiarare nulla la riscossione della tassa di esenzione in quanto viola il principio di non discriminazione garantito dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101).

Con sentenza del 23 novembre 2012, il TF ha respinto il ricorso. In assenza di una motivazione sufficiente, non ha esaminato l'argomento del ricorrente per cui vi era una disparità di trattamento nei confronti delle donne.

Il TF ha ribadito, aderendo a quanto sostenuto dalla Commissione, che il ricorrente non aveva mostrato un chiaro desiderio di prestare servizio in seno nell'esercito. L'Alta Corte ha aggiunto che il ricorrente, dichiarato idoneo al servizio di protezione civile, non aveva dimostrato la volontà di prestare tale servizio, cosa che gli avrebbe permesso di ottenere la riduzione dell'importo della tassa.

I giudici hanno concluso che il ricorrente non poteva affermare di essere vittima di una disparità di trattamento, finché non avesse compiuto ogni sforzo per svolgere il servizio personale. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato in che modo era stato discriminato nei confronti delle persone che svolgono un servizio civile alternativo di maggiore durata per motivi di obiezione di coscienza e nei confronti di persone affette da una grave invalidità.

Il ricorso è stato quindi respinto in relazione a tutti i punti. Il 31 dicembre 2013 il ricorrente è stato definitivamente prosciolto dal servizio militare.

### III. I cambiamenti legislativi a seguito della sentenza *Glor contro Svizzera*

Il 7 dicembre 2009, il Consiglio federale, in seguito alla summenzionata sentenza della CEDU (diventa definitiva il 6 novembre 2009), decise di trovare una soluzione per permettere alle persone dichiarate non idonee di accedere ad un servizio militare alternativo.

La possibilità di svolgere un tale servizio doveva essere condizionata dal fatto che il suo svolgimento non mettesse in pericolo la salute della persona in questione o quella altrui. Di conseguenza vennero apportate diverse modifiche alla legislazione allora in vigore.

Il 14 novembre 2010, il Consiglio federale approvò la revisione dell'Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM; RS 511.12). Questa revisione portò alla modifica di altre tre ordinanze, entrate in vigore il 1° gennaio 2012. L'allegato 1 dell'OAMM sulle decisioni delle commissioni d'ispezione medica sull'idoneità al servizio militare permette alle commissioni di dichiarare, tra l'altro, che una persona esaminata è "abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro". Ai sensi di questa disposizione il servizio militare "speciale" è soggetto alla condizione che in linea di principio la persona esaminata venga dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile e che essa comunichi esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio.

### IV. Il ricorso alla CEDU

Il ricorrente ha presentato ricorso alla Corte EDU facendo valere una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. Egli sostiene di essere stato vittima di una discriminazione sulla base del suo stato di salute. Essendo stato dichiarato inabile al servizio militare a causa di un'invalidità minore (al di sotto della soglia di invalidità del 40%<sup>[2]</sup>), si considera svantaggiato rispetto alle persone dichiarate inabili a seguito di un'invalidità maggiore e a quelle dichiarate idonee, essendo entrambe le categorie non soggette alla tassa di esenzione dall'obbligo di servizio militare. Egli sostiene anche di essere precluso dal prestare servizio civile alternativo, e di conseguenza essere esonerato dalla tassa in questione, poiché tale servizio è accessibile unicamente agli obiettori di coscienza idonei al servizio militare.

#### A. Il campo di applicazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU

In merito alla portata della protezione contro la discriminazione, la Corte EDU rammenta che l'art. 14 CEDU integra semplicemente le altre clausole sostanziali della

Convenzione e dei suoi Protocolli.

La sua applicazione non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU: è necessario unicamente che i fatti del caso concreto rientrino nell'ambito di almeno una delle disposizioni della CEDU o dei suoi Protocolli.

La Corte EDU ha sottolineato, facendo riferimento alla sentenza *Glor contro Svizzera*, che una tassa riscossa dallo Stato, la quale ha origini nell'incapacità di prestare servizio nell'esercito sulla base dello stato di salute di una persona, e quindi ad una condizione non controllabile dalla persona interessata, rientra senza dubbio nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, anche se le conseguenze di tale misura sono in linea di principio di origine pecuniaria.

Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte EDU ritiene, per quanto concerne la compatibilità *ratione materiae*, che il ricorso del caso in questione è difficilmente distinguibile da quella del caso *Glor contro Svizzera*. Secondo la Corte EDU non si evince la necessità di un'inversione della giurisprudenza generatasi in questo ambito. Pertanto, la Corte EDU ha ritenuto che il ricorso, come formulato dal ricorrente rientrasse nell'ambito dell'art. 8 CEDU. Ne consegue che l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU si applica al caso di specie. La Corte EDU ha respinto l'argomentazione del Governo svizzero, secondo cui tali basi giuridiche non si applicassero al caso in questione.

#### B. Le argomentazioni del ricorrente

Il ricorrente, facendo riferimento al caso *Glor contro Svizzera*, considera l'assoggettamento alla tassa d'esenzione a seguito della valutazione di non idoneità al servizio militare (causa stato di salute precario) una violazione degli articoli sopra menzionati.

Il ricorrente sottolinea che le persone affette da una grave invalidità sono esentate dalla tassa in questione.

Per quanto riguarda le persone idonee al servizio militare, esse possono dichiararsi obiettori di coscienza e, di conseguenza, svolgere un servizio civile sostitutivo evitando la tassa d'esenzione. Ragione per cui il ricorrente ha ritenuto che le persone dichiarate non idonee al servizio in quanto portatrici di un'invalidità minore, fossero discriminate; da un lato rispetto alle persone dichiarate idonee al servizio e, dall'altro, rispetto a quelle dichiarate non idonee, il cui tasso di invalidità supera la soglia del 40%.

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il ricorrente non ha dimostrato la volontà di prestare servizio militare, in particolare per non aver contestato la sua idoneità al servizio stabilita l'8 ottobre 2004, lo stesso ricorrente ha sostenuto di non aver impugnato tale decisione in quanto non vi era alcun elemento che suggerisse che gli esperti medici incaricati di decidere sulla sua idoneità fossero giunti ad una valutazione erranea.

[2] DTF 124 II 241. Il TF ha precisato che il concetto di invalidità fisica o mentale "maggiore", ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661), deve essere inteso in senso medico e non in ottica dell'assicurazione invalidità. Nel caso chiamato a decidere, il TF ha qualificato come "maggiore" l'invalidità risultante dall'amputazione di una gamba all'altezza del ginocchio; tale menomazione corrisponde ad una lesione maggiore del 40% della relativa tavola scalare d'invalidità.

Il ricorrente sottolinea che la volontà di prestare servizio militare va differenziata dall'incapacità fisica di prestare servizio.

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione della tassa militare con un servizio di protezione civile, il ricorrente rammenta di essere stato incorporato nella formazione di riserva della protezione civile senza averne fatto richiesta.

Egli riconosce che il servizio nella protezione civile non rappresenta un diritto ma, in ogni caso, secondo la sua opinione, appariva molto improbabile che sarebbe stato in grado di assolvere 25 giorni di servizio all'anno, ovvero i giorni richiesti per essere esentati dall'imposta in questione, poiché questa veniva ridotta del 4% per ogni giorno di servizio in seno alla protezione civile.

Per l'insieme delle considerazioni esposte sopra, il ricorrente afferma che il suo caso non sia essenzialmente diverso dal caso *Glor contro Svizzera*; sostiene che le autorità svizzere non gli abbiano concesso l'opportunità di prestare servizio militare, né tanto meno servizio civile alternativo riservato agli obiettori di coscienza, e che di fatto gli hanno così impedito di prestare servizio nella protezione civile, dal momento in cui lo hanno incorporato nella formazione di riserva.

Il ricorrente conclude affermando che sussiste una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

### C. Le argomentazioni del Governo svizzero

Il Governo svizzero ha ritenuto che il caso in questione differisse per diversi aspetti e in modo decisivo dal suddetto caso *Glor contro Svizzera* in merito ai seguenti punti essenziali: la mancanza di volontà del richiedente di prestare servizio personale, l'assenza d'invalidità, l'esistenza di forme di servizio alternative alla tassa, l'importo della tassa e il modo in cui le autorità avevano accertato il grado di invalidità del ricorrente.

Per quanto riguarda l'assenza di volontà, il Governo ha sostenuto che il signor Glor aveva sempre espresso il desiderio di prestare servizio militare o civile e in diverse occasioni si era offerto volontario per servire nella protezione civile; elementi che la Corte EDU ha, invece, ritenuto essere di grande rilevanza. D'altra parte, nel caso specifico, il ricorrente non aveva mai dichiarato di voler prestare servizio militare, né ha impugnato la decisione dell'8 ottobre 2004 che lo dichiarava inabile al servizio.

Il Governo ha constatato che non vi era alcun elemento nella documentazione processuale che dimostrasse che il richiedente, a differenza del signor Glor, aveva presentato domanda per il servizio di protezione civile allo scopo di ridurre l'importo della tassa di esenzione.

In considerazione di quanto esposto, il Governo ha ritenuto, come il TF nel caso *Glor*, che fino a quando la persona interessata non avesse espresso un desiderio di svolgere servizio militare, la riscossione della tassa di esenzione non poteva essere considerata discriminatoria.

Per quanto riguarda l'inabilità, il Governo ha precisato che il contenuto della domanda non permetteva di determinare sulla base di quale elemento il richiedente fosse stato dichiarato inabile. Il ricorrente non ha dichiarato di essere portatore di un *handicap* o di un problema di salute derivante da una malattia che sarebbe assimilabile ad un *handicap* secondo la giurisprudenza.

Conclude quindi il Governo, che il caso in esame differisce notevolmente su questo punto da quello del signor Glor, il quale era affetto da diabete.

Per quanto riguarda l'esistenza di forme di servizio alternative alla tassa di esenzione, il Governo sostiene che il ricorrente era idoneo a svolgere il suo servizio nella protezione civile. Anche se il servizio non era un diritto di cui il richiedente avrebbe potuto avvalersi, egli aveva il diritto di ridurre l'importo annuale della tassa di esenzione in base al numero di giorni di servizio prestati in seno alla protezione civile. Tuttavia, il richiedente non ha mai fatto richiesta di poter svolgere questo servizio.

Per quanto riguarda l'importo della tassa in questione, dato che il ricorrente non aveva contestato la somma da pagare per il 2008 (fr. 254,45), il Governo ha dedotto da tale importo che la tassa non avrebbe avuto un impatto finanziario considerevole da far apparire sproporzionato l'obbligo di riscossione.

Infine, per quanto riguarda il grado di invalidità del ricorrente, il Governo ha ribadito che nel caso *Glor contro Svizzera* la Corte EDU ha ritenuto che il modo in cui le autorità avevano proceduto alla valutazione fosse discutibile; ovvero che le autorità svizzere non avessero preso sufficientemente in considerazione la situazione individuale del signor Glor. Nella fattispecie del ricorrente, non si conosceva il motivo per cui era stato dichiarato inabile al servizio militare e che le autorità svizzere lo avevano dichiarato inabile al servizio al fine di tutelare la sua salute e/o la salute altrui. Il Governo aggiunge che, nel caso in questione, il denunciante non ha contestato il modo in cui le autorità avevano accertato la sua invalidità.

### D. Le considerazioni della Corte EDU

#### 1. I principi generali applicabili

La Corte EDU sottolinea che l'art. 14 CEDU tutela contro qualsiasi discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalle altre clausole normative della CEDU e dei relativi Protocolli. Tuttavia, una differenza di trattamento non comporta automaticamente una violazione del principio di non discriminazione. Piuttosto deve essere dimostrato che persone in situazioni simili o comparabili godono di un trattamento preferenziale e che tale distinzione risulti discriminatoria.

Secondo la giurisprudenza una distinzione è discriminatoria ai sensi dell'art. 14 CEDU se manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole. L'esistenza di tale motivazione deve essere valutata in relazione allo scopo e agli effetti della misura in questione, tenendo conto dei principi generalmente vigenti nelle società democratiche.

Una disparità di trattamento nell'esercizio di un diritto sancito dalla CEDU non deve solo perseguire uno scopo legittimo, l'art. 14 CEDU è violato anche quando viene chiaramente appurato che non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In altre parole, il concetto di discriminazione solitamente racchiude i casi in cui un individuo o un gruppo di persone viene, senza adeguata giustificazione, trattato meno favorevolmente di un altro, anche se la CEDU non richiede un trattamento più favorevole.

L'art. 14 CEDU non preclude un trattamento diverso se esso si basa su una valutazione obiettiva di circostanze di fatto essenzialmente diverse e, tenuto conto dell'interesse pubblico, stabilisce un giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi della comunità e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU.

La Corte EDU rileva che gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel determinare se e in che misura le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino distinzioni di trattamento. L'estensione del margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, delle aree e del contesto, ma in definitiva spetta alla Corte EDU appurare se i requisiti della Convenzione vengono adempiuti.

Nel caso *Glor contro Svizzera*, la Corte EDU ha osservato che le autorità svizzere riscuotevano una tassa sul reddito di tutti i cittadini maschi impossibilitati ad adempiere ai loro obblighi militari e che non svolgevano un servizio civile sostitutivo, ad eccezione di persone con disabilità gravi. Ha anche rilevato che questo tipo di tassa, prelevata anche da coloro che non possono adempiere all'obbligo di leva a causa di un'invalidità fisica, non viene riscossa in nessun altro Paese europeo.

Essa ha anche considerato che esigere che il ricorrente versi la tassa in questione, dopo essersi visto rifiutare la possibilità di svolgere il servizio militare (o civile), potrebbe rivelarsi incompatibile con la necessità di combattere la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e di promuovere la loro piena partecipazione e integrazione nella società.

Di conseguenza, la Corte EDU è giunta alla conclusione che il margine di apprezzamento degli Stati contraenti nello stabilire un trattamento giuridico diverso per le persone con disabilità viene fortemente ristretto.

### 2. La differenza di trattamento tra persone poste in condizioni simili

Il ricorrente adduce una violazione del divieto di discriminazione basato sullo stato di salute nella misura in cui viene trattato diversamente, in quanto persona non idonea al servizio militare e affetta da un'invalidità minore, da persone non idonee al servizio militare e affette da un'invalidità maggiore, da un lato, e da persone idonee al servizio militare, dall'altro, essendo queste ultime due categorie non soggette alla tassa di esenzione dall'obbligo di servizio.

Egli aggiunge che le persone idonee al servizio militare possono svolgere un servizio civile in qualità di obiettori di coscienza al fine di evitare di dover corrispondere la tassa, al contrario di chi viene dichiarato non idoneo.

La Corte EDU afferma, con riferimento al caso *Glor contro Svizzera*, che nel caso in questione sussista una differenza di trattamento tra persone in situazioni simili. Inoltre accentua il campo di applicazione dell'art. 14 CEDU, il quale senza ogni dubbio comprende il divieto di discriminazione per motivi di salute. Criterio su cui si basava la dichiarazione di inidoneità al servizio militare.

Pertanto, la Corte EDU ha proseguito esaminando se sussistessero elementi oggettivi e ragionevoli che giustificassero questa disparità di trattamento.

### 3. La mancanza di una giustificazione obiettiva e ragionevole

Nel caso *Glor contro Svizzera*, la Corte ha riconosciuto l'intenzione del legislatore svizzero di ripristinare un certo grado di uguaglianza tra le persone che potevano prestare servizio militare o civile e quelle che ne sono esentate. La tassa in questione aveva lo scopo di sostituire lo sforzo e l'inconveniente che comportava il servizio militare.

La Corte EDU ha riconosciuto queste giustificazioni anche nel caso in discussione e si è soffermata sull'esame dell'esistenza di una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo ricercato.

Per quanto concerne la giustificazione ragionevole, la Corte EDU evidenzia che nel caso *Glor contro Svizzera*, le autorità svizzere non avevano raggiunto un equilibrio sostenibile tra la salvaguardia degli interessi della comunità e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti al ricorrente, al quale era stato impedito di svolgere il servizio militare o di sostituirlo con il servizio civile, e allo stesso tempo gli era stato richiesto di pagare la tassa.

In questo contesto la Corte EDU ha tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. In particolare: l'importo non trascurabile della tassa contestata e la durata dell'assoggettamento; il fatto che il richiedente fosse disposto a prestare servizio militare o civile e l'assenza, nella legislazione svizzera, di forme di servizio alternative adatte a persone in una situazione equiparabile a quella del ricorrente.

Inoltre, la Corte EDU ha stabilito che la giustificazione oggettiva della distinzione fatta dalle autorità svizzere, in particolare tra persone non idonee al servizio ed esenti dalla tassa e persone non idonee al servizio ma assoggettate alla tassa, non sembrava ragionevole alla luce dei principi prevalenti nelle società democratiche. Pertanto, essa ha concluso che il ricorrente era vittima di un trattamento discriminatorio ai sensi dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

Vista l'affinità tra il presente caso e quello dei signor Glor, la Corte EDU si è limitata a stabilire le differenze di fatto tra le due fattispecie, le quali possano giustificare un risultato

diverso da quello a cui si è giunti nella causa *Glor contro Svizzera*. In primo luogo, in merito all'argomentazione del Governo secondo cui il ricorrente non aveva mostrato alcuna volontà di prestare servizio militare, la Corte EDU ha sostenuto che sebbene il ricorrente possa non aver espresso esplicitamente o insistentemente la sua volontà, non si evince dalla documentazione processuale che non fosse disposto a prestare servizio.

La Corte EDU riconosce inoltre l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale essendo egli stato dichiarato non idoneo per motivi medici, l'esistenza o meno di tale volontà non era decisiva dal momento in cui gli esperti medici dell'esercito hanno dichiarato la sua inabilità al servizio militare.

In secondo luogo, il Governo ha sostenuto, siccome il ricorrente non aveva dimostrato di essere portatore di una invalidità, che il caso in questione differiva notevolmente da quello del signor *Glor*, affetto da diabete. Poiché le parti in causa non avevano fornito dettagli sul tipo di impedimento alla salute o integrità fisica nel caso in questione, la Corte EDU non ha potuto avanzare ipotesi sullo stato di salute del ricorrente e di conseguenza non ha accolto l'affermazione del Governo, per cui la condizione di salute del ricorrente fosse distinta da quella del signor *Glor*.

In terzo luogo, la Corte EDU si è soffermata sull'esistenza, nella fattispecie, di forme di servizio alternative alla tassa di esenzione, in particolare alla possibilità di ridurre l'importo della tassa militare mediante l'assegnazione al servizio di protezione civile ed ha osservato che il ricorrente, con scritti del 6 dicembre 2011 e del 6 febbraio 2013, era stato incorporato in una formazione di riserva della protezione civile e che, pertanto, non doveva *a priori* prestare servizio.

Inoltre, le parti concordano sul fatto che non vi è un diritto a prestare protezione civile (art. 18 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]). Di conseguenza, la possibilità di una riduzione dell'imposta in questione rimane puramente teorica.

Per quanto concerne l'importo della tassa, la Corte EDU sostiene che non sia di per sé un elemento decisivo. Nonostante nel caso concreto si trattasse di un importo relativamente modesto (fr. 245,45 per il 2008), il ricorrente all'epoca dei fatti era uno studente; non si può escludere che l'impatto finanziario della tassa per il medesimo fosse più che simbolico.

La Corte EDU ha, in particolare, sottolineato che la tassa militare era dovuta per l'intera durata dell'obbligo di servizio, generalmente dal ventesimo anno della persona fino alla fine del suo trentesimo anno.

Infine, la Corte EDU non è stata in grado di stabilire, alla luce delle argomentazioni del Governo e in assenza di motivazioni per le quali il ricorrente era stato dichiarato inabile al servizio militare, in che modo la valutazione delle autorità competenti in merito al grado d'invalidità sarebbe stata dissimile nelle due fattispecie.

### V. Conclusioni

In conclusione la Corte EDU ha stabilito che la situazione del ricorrente non fosse sufficientemente diversa dal caso *Glor contro Svizzera* per poter giustificare un risultato differente.

Alla luce di quanto esposto precedentemente e alle circostanze del caso in questione, la giustificazione oggettiva nella distinzione fatta dalle autorità nazionali, in particolare tra persone inabili al servizio ed esenti dalla tassa e persone inabili al servizio, ma soggette alla tassa, non appare ragionevole.

La Corte EDU ha rilevato inoltre che il ricorrente si trovava in evidente svantaggio rispetto agli obiettori di coscienza che, sebbene idonei al servizio militare, potevano svolgere un servizio civile alternativo ed evitare di pagare la tassa in questione.

Pertanto, essa conclude che il ricorrente è vittima di un trattamento discriminatorio e che il suo assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare viola l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.